Comunicazione n. 53 del 28 Aprile 2004

OGGETTO: Esonero dalla notificazione del Garante per la privacy

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Allegata alla presente trasmettiamo uno stralcio della nota 26.4.04 del Garante per la privacy, concernente l'esonero dalla notificazione per i medici che trattano i dati sensibili in modo non sistematico.

Con la nota citata il Garante ha ribadito l'esonero dalla notificazione per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli odontoiatri estendendo tale esonero anche agli specialisti che trattano i dati in modo non sistematico.

Rientrano nell'esonero anche i medici specialisti ginecologi nell'ambito dell'attività di consulenza o assistenza in materia di procreazione medicalmente assistita.

Sono altresì esonerati dalla notificazione gli esercenti le professioni sanitarie in relazione al sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di AIDS conclamata purché detto trattamento non sia effettuato in modo sistematico.

Il Garante ha escluso dall'obbligo della notifica anche gli esercenti le professioni sanitarie che si avvalgono della telemedicina, della teleassistenza, come si legge al punto 3), di cui si richiama la particolare attenzione degli Ordini.

E' stata esclusa la notificazione anche per la c.d. "medicina in rete", di cui all'accordo nazionale collettivo per i medici di medicina generale.

I chiarimenti del garante assumono particolare rilievo, ragion per cui invitiamo gli Ordini a darne la più ampia diffusione con i mezzi ritenuti più idonei.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Giuseppe del Barone

La notificazione 31 Garante deve essere effettuata, come noto, 5010 56 11 trattamento dei dati personali 6 indicato specificamente 1161 Codice entrato 111 vigore 10 scorso 1^ gennaio (art. 37 d.lg. n. 196/2003).

La notificazione puo essere 1)01 esclusa per effetto di un provvedimento di questa Autorità che 6 stato già adottato 10 scorso 31 marzo ((Provv. 11. 1/2004, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* 6 aprile 2004, 11- 81 6 5111 5110 *web* www.garanteprivacy.it).

111 risposta 31 quesiti formulati 11 19 u.s. 51 11116116 013 opportuno evidenziare altri trattamenti che non devono essere notificati 111 1)356 ad 11113 corretta interpretazione delle disposizioni vigenti.

1. Dati genetici e biometrici (art. 37, comma 1, lett. a) e b)).

L'esonero disposto dal Garante a proposito del trattamento di dati genetici 6 biometrici (punto 1, 1611. *a*) del Provv. 11. 1/2004) opera sia per 1 professionisti che trattano tali dati *individualmente*, con la collaborazione di addetti incaricati (161 trattamento -ad esempio, per adempimenti amministrativi-, sia per quelli che condividono 11 trattamento con altri professionisti, specie all'interno di uno stesso studio medico, operando quali contitolari di 1111 medesimo trattamento effettuato *in forma associata*.

11 trattamento 6161 dati genetici £1010 va notificato 56 11 professionista, nell'ambito (11 ordinari rapporti con l'interessato, viene semplicemente 3 conoscenza 6 tratta 111 modo saltuario informazioni 611 tipo genetico relative 301 esempio all'31131111051 dei pazienti, all'esame 611 *screening* 0 *test* genetici, 361 indagini prenatali 6 ad 3110013210111 611 61311 relativi 3(1 attività 611_prevenzione, diagnosi 6 cura 611 determinate patologie genetiche.

La notifica va infatti effettuata solo 56 11 trattamento (161 dati genetici 6 effettuato sistematicamente ed 38811016, quindi, 11 carattere 611 costante 6 prevalente attività svolta rispetto alla molteplicità 611 trattamenti connessi all'attività professionale esercitata (come avviene per 1111 §611611513).

111 ogni caso, l'esonero 000 opera, poi, per 1 *trattamenti di dati genetici 0 biometrici effettuati da strutture sanitarie*, pubbliche 0 private (quali ospedali, case 611 cura 0 611 riposo, centri 611 riabilitazione, ambulatori polispecialistici, laboratori 611 analisi cliniche 6 diagnostica per immagini, 811611 fisioterapici, 32160616 sanitarie, 15111X1X1 clinici privati, associazioni sportive), 65560610 51310 disposto solo 10 favore di persone fisiche esercenti 16 professioni sanitarie, anziché per 1 trattamenti 6161 61311 genetici 0 biometrici 10 quanto tali.

Tra 1 61311 biometrici 0011 8000 qui ricomprese 16 informazioni relative a *peso, altezza 0 pressione arteriosa* 611 1111 individuo. La *ratio* della 001013 6161 Codice 811113 notificazione 6 infatti quella (11 porre 3116021006 000 3(1 ogni 61310 personale relativo agli aspetti fisici 611 un interessato, ma solo 3 determinate caratteristiche fisiche 0 fisiologiche specifiche di ciascuna persona 6 che 06 consentono un'identificazione certa (derivanti ad esempio dalla rilevazione dell'impronta digitale, (16113 retina 0 dell'iride).

L'esonero disposto con 11 Provv. 0, 1/2004 riguarda infine 1 trattamenti 6031122311 3 tutelare 13 5311116 6 l'incolumità fisica dell'interessato 0 611 un terzo; 000 attiene invece 3(1 1111611011 finalità, come quella del *controllo della rilevazione delle presenze* del personale 613 parte 011 datori di lavoro pubblici 0 privati.

2. Procreazione assistita, trapianti, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive, diffusive, e sieropositività (art. 37, comma 1, lett. b)).

Le considerazioni appena espresse 5111 fatto che l'esonero in 161113 611 dati genetici 6 biometrici opera anche quando gli esercenti le professioni 530113116 effettuano 11 trattamento 111 forma associata (6 000 anche 061 16 strutture sanitarie), valgono anche per l'ulteriore esonero 611500510 per i trattamenti (1111 indicati (punto 2, lett. a), del Provv. n. 1/2004).

Nell'esonero disposto rientrano, tra l'altro, 1 trattamenti effettuati 613 1111 medico specialista, quale 361 esempio 1171 ginecologo, nell'ambito dell'attività 611 consulenza 0 assistenza 10 materia di procreazione medicalmente 388181113, come pure quelli effettuati da 110 esercente la professione sanitaria 10 relazione al 518161113 611 sorveglianza epidemiologica nazionale 0161 casi 611 Aids conclamato. Tutto ciò, sempre a condizione che 1 trattamenti siano effettuati 000 sistematicamente.

Per quanto riguarda 001 16 013131116 01601311, infettive 6 diffusive, 11 trattamento 613 notificare 6 8010 quello effettuato "*a fini di...rilevazione...*" di 1311 patologie. Questa circostanza ricorre 1161 caso 611 insiemi organizzati 611 informazioni 8X1 1311 aspetti -di cui 5000 spesso gestori strutture, anziché persone fisiche- e 000 anche in caso 611 episodi occasionali 611 diagnosi 6 cura che riguardano 110 singolo professionista (oppure 061 casi 10 cui, presso 110 comune, occorre adottare 10 conformità alla legge un provvedimento che dispone un trattamento sanitario obbligatorio).

3. Prestazione di servizi sanitari per via telematica (art. 37, comma 1, lett. b)).

La prestazione di servizi sanitari per via telematica va notificata 8010 se 1 medesimi servizi:

-50110 relativi 36 una banca 61 dati;

-oppure, 80110 relativi alla fornitura di beni.

Non devono essere quindi notificati:

a) 1 diversi trattamenti di 6311 sanitari nell'ambito 66113 c.d. *teleassistenza*, 1161 quali 1 dati sulla salute o 511113 vita sessuale 30110 11211811 per vari servizi 61 assistenza o consultazione sanitaria per via telefonica (come ad esempio quel11 che permettono di consultare telefonicamente 11110 o più esercenti professioni sanitarie);

b) 1 trattamenti di dati organizzati 111 banche di dati trattati 11121111311161116 (archivi cartacei);

c) 1 trattamenti (11 dati organizzati in banche dati informatizzate anche con più accessi nello 816880 5111(1)0, ma non collegate ad una rete telematica (es., *lan* o *computer* 11011 connesso 3(1 altri elaboratori).

111 secondo luogo, £11 esercenti 16 professioni sanitarie possono avvalersi di diverse applicazioni telematiche 6 (11 *telemedicina* senza dover per ciò 816880 notificare. Ad esempio, 6551 77071 devono notificare 86, unicamente:

-utilizzano semplicemente 11110 o più *computer* nel proprio ufficio;

-51 avvalgono della posta elettronica per dialogare con 258181111 6 pazienti, inviando o ricevendo *e-mail* anche nei rapporti con terzi;

-effettuano prenotazioni nell'interesse degli 355151111, sempre per posta elettronica o 111 rete;

-trasmettono per via informatica o telematica un *file* contenente (1811 sulla salute o 811118 vita sessuale;

-condividono eventualmente con 31111 professionisti 116110 516550 8111(110 medico, 111 rete unicamente locale, una 86116 (11 dati relativi 3 pazienti curati 111 comune o per 1 quali 81 procede comunque 36 11110 scambio 61 valutazioni;

-annotano 5111 proprio *computer*, o 11 conservano 561128 creare un'apposita banca dati (ad esempio, nell'elenco 66116 *e-mail* trasmesse), 6311 relativi a servizi prestati per via telematica, 1113 861123 utilizzare 11118 banca 6811 per prestare 11 servizio.

80110 oggetto 61 notificazione, poi, 1 servizi che, oltre 86 essere relativi 3 banche 61 6311, 80110 *prestati per via telematica*. Ciò comporta, 36 esempio, che 11011 devono essere notificati 1 trattamenti 1161 quali 11 medico 111111223 0113 banca 6311 anche per via telematica, 1112 11011 016512 –altresì- 11 servizio per via telematica, avendo 1111 rapporto 6116110 con 11 032161116 presso 11 proprio studio.

Come 51 puo notare, diversi trattamenti 11011 devono essere quindi notificati anche all'interno delle varie ipotesi 611 c.d. *medicina* 771 *rete* (311. 40, commi 8 e 9, dell'accordo collettivo nazionale per 1 medici 611 medicina generale posto 111 esecuzione dal d.P.R. 28 luglio 2000, 11. 270).

111 quest'ultimo 31110110 30110 invece 613 notificare:

-1 trattamenti 1161 quali ricorre 13 doppia condizione 616113 prestazione 6161 servizio sanitario per via telematica 6 dell'utilizzazione di una banca dati (0 616113 fornitura 611 1111 bene), come ad esempio 1161 caso di 1118161111 611 schede sanitarie organizzate 111 11113 banca 61311 accessibile a diversi soggetti, 6 consultata 111 rete telematica 31 111011161110 della prestazione del servizio, oppure 611 cartelle cliniche rese accessibili *on-line* 3 strutture sanitarie 6 all'interessato ovunque questi 51 trovi 1161 111011610;

-1 trattamenti effettuati 11011 111 £60713 associata 1161 1611111111 indicati, ma da 1111 soggetto associativo distinto 6131 professionisti che pure ¥1 aderiscono. 111 questo caso, come 111 9116110 relativo 361 eventuali 513161111 informativi §651111 da aa.ss.ll. 0 da enti territoriali cui 1 professionisti abbiano accesso, 13 notificazione va effettuata dal soggetto associativo 0 dall'ente 1 quali 355111110110 la qualità 611 titolare 6161 11-311311161110, effettuando 16 scelte 611 fondo che competono 3 tale figura.

4. **Monitoraggio della spesa sanitaria; igiene e sicurezza del lavoro** (punto 2), lett. 6) del Provv. 0. 1/2004).

Valgono anche 111 questo caso, riguardo all'esonero disposto 8111 punto con 11 . 11. 1/2004, 16 considerazioni espresse 1161 punto 1 della presente nota 3 proposito 61611'esercizio dell'attività 111 forma associata 6 616113 diversa collocazione delle strutture sanitarie.

Non riguardando 11 monitoraggio 616113 spesa sanitaria, 11011 devono essere infine notificati 1 trattamenti 611 dati 16101161 3 rivelare 10 51310 611 3311116 effettuati da strutture private accreditate 0 convenzionate con 11 Servizio sanitario nazionale 31 8010 11116 611 ottenere 11 rimborso 616116 prestazioni sanitarie specialistiche erogate.

L'Autorità resta 3 disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il segretario generale
(dott. Giovanni Buttarelli)

2 A

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Piazza di Monte Citorio, 121 – 00186 1101113
.161. 06.69677.713/4 - fax 06.69677.715
e-mail: garante@garanteprivacy.it

Telefax

Roma, 26 APR. 2004

Mittente:
From: .....segreteria generale.....

Destinatario:
To: .....From Geo.....

Telefax no.: .....06 – 3225818.....

Messaggio
Message: .....

.....

.....

.....

o. pagine (inclusa la presente): 5

110. pages (including 11118 one): .....